



A tutte le Aziende Clienti

CCNL Alimentari Piccola Industria: incremento dell'elemento di garanzia retributivo (E.G.R.)

Rif. normativi:

CCNL Alimentari Piccola Industria 12 luglio 2021

Considerato l'approssimarsi della scadenza, ricordiamo che dal prossimo 1° novembre 2023 gli importi erogati come Elemento di Garanzia Retributiva ai dipendenti delle aziende che adottano il CCNL Alimentari Piccola Industria, subiranno un incremento.

Tale elemento retributivo è un importo erogato mensilmente, per 12 mensilità, ai dipendenti delle imprese esercenti le Piccole Industrie Alimentari che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del Premio per Obiettivi, così come specificato all'interno dell'Accordo per il rinnovo delle parti normative ed economiche per le aziende ed i dipendenti della Piccola e Media Industria Alimentare, sottoscritto in data 12 luglio 2021 da UNIONALIMENTARI-CONFAPI, UNIONE NAZIONALE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE E FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.

L'accordo prevede l'incremento dei valori erogati in qualità di Elemento di Garanzia Retributiva a decorrere dal prossimo 1° novembre così come da tabella riepilogativa, e la possibilità per le aziende di assorbire tale incrementi, sino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti funzioni analoghe riconosciute ai lavoratori*.

Livello	Valore attuale E.G.R.	Valore E.G.R. dal 1/11/2023
Q	36,93	41,97
1	36,93	41,97
2	32,11	36,49
3	26,49	30,10
4	23,28	26,46
5	20,88	23,73
6	19,27	21,90
7	17,66	20,07
8	16,06	18,25



Invitiamo le Aziende clienti a contattare il proprio referente di studio per comunicare, entro e non oltre il 15 ottobre 2023, l'intenzione di procedere o meno ad assorbire l'incremento previsto.

***Restano ferme le prassi in tema di "Assorbimenti", per cui:**

"Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali **oppure espressamente stabilito all'atto della concessione o nel contratto individuale.**"

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati